



13.03.2009 Corte di Cassazione – Sez. Lav. (il superamento del “tetto” massimo di assistiti non garantisce un buona assistenza, ciò esclude compensi al medico)

§ - l'azione di indebito arricchimento è esperibile nei confronti della P.A. soltanto quando sia intervenuto, da parte dell'ente pubblico, il riconoscimento dell'utilità dell'opera, la cui mancanza è desumibile anche dall'esistenza di un divieto, da parte dell'ente stesso, di effettuare l'opera o la prestazione; inoltre l'arricchimento senza causa non sussiste quando lo squilibrio economico a favore di una parte ed in pregiudizio dell'altra sia giustificato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata, in quanto la prestazione volontaria esclude l'arricchimento, quali che siano le conseguenze, vantaggiose o svantaggiose, della libera e concorde determinazione della volontà negoziale. L'arricchimento senza causa della P.A. deve consistere nell'acquisto di un bene o di una somma di danaro, ovvero in un miglioramento del pubblico servizio, oppure ancora in un mantenimento del servizio nella sua qualità con una spesa minore. Ma quando il sanitario supera il "tetto" massimo individuato dalla norma come ottimale, egli si pone in condizione di non poter assicurare a tutti i pazienti il livello qualitativo e quantitativo di assistenza prescritto, onde l'arricchimento della P.A. è escluso. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Civile - Sezione Lavoro, Sent. n. 716 del 14.01.2009

omissis

Svolgimento del processo

1. Il Dott. N.G., già medico condotto di X. , adiva il Tribunale di Roma esponendo di essere stato incaricato di prestare l'assistenza di base per tutto il territorio e tutta la popolazione del predetto comune, avendo perciò in carico un numero di pazienti superiore al massimale. Chiedeva pertanto il compenso per gli assistiti "ultra massimale" a fronte del periodo X. . Il Tribunale respingeva la domanda. Proponeva appello l'attore e la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, disattendendo la domanda sotto ciascuno dei profili proposti e precisamente diritto al compenso per ogni paziente ultra massimale, risarcimento del danno, ingiustificato arricchimento.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'attore, deducendo tre motivi. Resiste con controricorso la Regione Lazio. Le parti hanno presentato memorie integrative.

Motivi della decisione

3. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2, 23, 32 Cost., L. n. 833 del 1978, art. 48, D.M. n. 503 del 1987, D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, D.P.R. n. 882 del 1984, art. 7, D.P.R. n. 270 del 1987, artt. 13 e 110, D.P.R. n. 314 del 1990, artt. 13 e 14, D.P.R. n. 882 del 1984, art. 13, D.P.R. n. 289 del 1987, art. 13, D.P.R. n. 314 del 1990, art. 13, art. 1362 c.c. e ss., art. 1219 c.c., artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c.; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Premessa la particolare situazione del Comune di M. R. , nel quale il Dott. N. era l'unico sanitario ed era quindi in qualche misura tenuto ad assistere tutti gli abitanti a prescindere dal massimale degli assistibili, il ricorrente insiste sulla circostanza che la Regione Lazio non ha mai preso una decisione al riguardo e pertanto sussiste il diritto al compenso.
4. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 833 del 1978, art. 48, D.P.R. n. 314 del 1990, artt. 18 e 19, art. 1362 c.c. e segg., artt. 1175, 1176, 1218, 1219, 1223 e 1375 c.c., artt. 421 e 437 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 112 c.p.c. e ss., art. 132 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, sostenendo di avere diritto in via indiretta e mediata al risarcimento del danno a fronte del maggior carico di lavoro espletato per assistere tutti i pazienti che gli erano stati accollati.
5. Col terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi

dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 112 c.p.c. e segg., art. 132 c.p.c., artt. 2041 e 2042 c.c., vizio di motivazione sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento.

6. I tre motivi sono infondati e vanno rigettati. La L. n. 314 del 1990, art. 14, è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che essa non consente la corresponsione di alcun compenso - principale o accessorio - per assistiti "ultra massimale" in tal senso vedi Cass. 11.5.1994 n. 4589, 19.5.2001 n. 6866, 7.4.2001 n. 5220, 29.5.2007 n. 12616, Cass. 19.10.2006 nn. 22443, 22442, 22439, 22438, 22435, 22437 ed altre precedenti conformi.

7. Il secondo motivo riproduce, sotto il profilo del risarcimento del danno, il contenuto del diritto al compenso "tout court" per gli assistiti ultra massimale; ma per aversi diritto al risarcimento del danno occorre che il danno sia ingiusto. Orbene, in un assetto normativo nel quale sussiste un divieto di tenere un certo comportamento (nella specie, assumere in carico pazienti ultra massimale) ed è previsto che nessun compenso sarà dovuto per i pazienti "ultra massimale" in tal modo acquisiti, non è ipotizzabile un diritto al risarcimento del danno, perché il fatto dal quale viene generata la pretesa relativa è "contra legem" e quindi non può essere fonte di diritto soggettivo (vedi la giurisprudenza citata a proposito del motivo primo).

8. Il terzo motivo ripropone la questione dell'arricchimento senza causa della P.A., la quale ha implicitamente profittato del maggior lavoro professionale del medico senza sopportare i costi relativi.

Questa Corte di Cassazione ha precisato più volte che l'azione di indebito arricchimento è esperibile nei confronti della P.A. soltanto quando sia intervenuto, da parte dell'ente pubblico, il riconoscimento dell'utilità dell'opera, la cui mancanza è desumibile anche dall'esistenza di un divieto, da parte dell'ente stesso, di effettuare l'opera o la prestazione; inoltre l'arricchimento senza causa non sussiste quando lo squilibrio economico a favore di una parte ed in pregiudizio dell'altra sia giustificato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata, in quanto la prestazione volontaria esclude l'arricchimento, quali che siano le conseguenze, vantaggiose o svantaggiose, della libera e concorde determinazione della volontà negoziale. Vedasi Cass. 29.5.2007 n. 12616, Cass. 19.10.2006 nn. 22443, 22442, 22439, 22438, 22435, 22437 ed altre precedenti conformi, tra le quali Cass. n. 6260 del 21.3.2006: l'arricchimento senza causa della P.A. deve consistere nell'acquisto di un bene o di una somma di danaro, ovvero in un miglioramento del pubblico servizio, oppure ancora in un mantenimento del servizio nella sua qualità con una spesa minore. Ma quando il sanitario supera il "tetto" massimo individuato dalla norma come ottimale, egli si pone in condizione di non poter assicurare a tutti i pazienti il livello qualitativo e quantitativo di assistenza prescritto, onde l'arricchimento della P.A. è escluso.

9. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità iniziale della materia del contendere, alla peculiarità della situazione del Comune di M. R. ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2009